

Pref. Avv. Mario Esposito

Cons. Oriana Calabresi

Avv. Giulia Minichiello

Presidente

Giudice componente

Giudice componente

Visto il comunicato n. 28/2017 reso dal Tribunale Federale con il quale sono stati condannati i signori Converso Francesco e Converso Antonio difesi dall'avv. Antonio Cutugno domiciliato in via Progresso 23 b Siderno (RC);

Visto l'atto di citazione in appello ex art. 49 Ordinamento di Giustizia Sportiva avverso e per la riforma integrale/parziale, previa sospensione dell'esecutività della sentenza/comunicato 28/2017;

Visto il 2° comma dell'art. 56 del Regolamento di Giustizia della federazione Italiana Danza Sportiva nel quale viene previsto, quale condizione di ricevibilità dell'atto introduttivo del procedimento, il versamento del contributo federale;

Visto che non risulta agli atti del fascicolo processuale alcuna ricevuta attestante il versamento del contributo *de quo*,

Considerato che il versamento del contributo federale è condizione di ricevibilità dell'atto introduttivo del procedimento;

la CORTE FEDERALE D'APPELLO DELLA FIDS

(già Commissione d'appello Federale)

dichiara **irricevibile** il reclamo proposto dai Signori Converso Francesco e Converso Antonio avverso la decisione n. 28/2017 resa dal Tribunale Federale FIDS.

Il Presidente

Pref. Avv. Mario Esposito

Così deciso in Roma il 30 novembre 2017